



19 NOV. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 novembre** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Massimiliano Atelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA
255/13

AFFARI
ESTERI/IRPA

5.1



19 NOV. 2013

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Patignani

**ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB -
APPLICAZIONE ART. 14, CO. 1, D.LGS. N. 33/2013 - ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICO - DELIBERA ASSEMBLEA GENERALE CRUI DEL 16 OTTOBRE
2013**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

Come è noto, il decreto legislativo n. 33/2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'art. 14, co. 1, stabilisce testualmente che: *"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7."*

Con deliberazione n. 65 del 31/07/2013, la CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), ha espresso il proprio avviso in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, previa rilevazione dei quesiti intervenuti, tra i quali è citata la nota CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) del 18 giugno 2013, *"...con la quale si richiede un parere in ordine all'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse..."*



In detta deliberazione n. 65, la CIVIT ha menzionato "le istituzioni universitarie" tra le pubbliche amministrazioni che "sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto" (artt. 11 e 14, co. 1, d. lgs. n. 33/2013), ed ha espresso il parere che sono altresì, tenuti alla pubblicazione dei dati in questione gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni (art. 22, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013); mentre sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, co. 6, d.lgs. n. 33/2013).

Con riferimento alla "individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013", la deliberazione CIVIT in argomento prevede che "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e le attività".

Nella legge n. 240/2010 (norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), i cui principi e criteri direttivi sono trasfusi nel vigente Statuto de "La Sapienza", non si rinvengono, tuttavia, esplicitazioni circa gli "incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico" se non l'espresso riferimento, tra i principi e criteri direttivi cui le università sono tenute, alla modifica dei "propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo" (art. 2).

L'art. 2 della legge n. 240/2010, tra l'altro, attribuisce al Rettore " la rappresentanza legale dell'Università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche"; al Senato Accademico "la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti"; al Consiglio di Amministrazione " le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché' di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività".



Con delibera del 16 ottobre 2013, l'Assemblea Generale della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha rilevato che la CIVIT, nella delibera n. 65/2013 del 31 luglio 2013, non ha fornito alcuna motivazione a supporto della conclusione secondo la quale le Università sarebbero tra i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 1 dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

In effetti, l'interpretazione letterale dell'art. 14 sembra anzi escludere le Università dalla sua applicazione, riferendosi la predetta disposizione "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" - pur se, in ottemperanza al dettato del summenzionato art. 14, la CIVIT ritiene che le amministrazioni siano comunque tenute ad individuare l'eventuale presenza, al loro interno, di "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale".

Si rileva, inoltre, la palese differenza terminologica e contenutistica fra la nozione di "incarichi" (di cui al d.lgs. in esame) e quella di "cariche", atteso che nell'ambito dell'Università esistono esclusivamente "cariche" (Rettore, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico) ma nessun incarico politico - invero sussiste la presenza di "incarichi", ma esclusivamente di tipo "dirigenziale amministrativo".

In merito, il d.lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - che, al pari del d.lgs. n. 33/2013, costituisce normativa delegata di attuazione dei principi e criteri previsti dalla legge n. 190/2012 - fornisce a sua volta all'art. 1, co. 2, lett. f), una definizione di "componenti di organi di indirizzo politico" ("persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali") nella quale non possono farsi rientrare le "cariche" universitarie.

A tal riguardo basti rilevare, inter alia, che il Rettore, a norma dell'art. 18, c.4 del vigente Statuto di Ateneo, è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori – ivi compresi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, dagli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e dal personale dirigente e tecnico – amministrativo, nonché dai rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.

Quanto sopra esposto ingenera incertezze interpretative ed applicative relative all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013, che la sopra richiamata delibera CIVIT n. 65/2013 non consente di superare.



19 NOV. 2013

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Rettore
Prof. Andrea Puttagiani

A cagione delle evidenziate difficoltà interpretative e applicative, diversi Atenei, il CODAU e la stessa CRUI hanno richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CIVIT e all'ARAN l'emanazione di provvedimenti interpretativi, chiari e definitivi, utili a circoscrivere l'ambito concreto di applicazione della norma in questione.

Allo stato attuale, l'Assemblea Generale della CRUI ha deliberato in data 16 ottobre 2013 che l'adempimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 non sia applicabile al caso dell'Università, in quanto il Governo dell'Ateneo non è espressione di rappresentanza politica e non vi sono, inoltre, presenti titolari di incarichi politici.

Anche ove si aderisse alla interpretazione della CIVIT, a parere degli Uffici dell'Amministrazione, l'unico titolare di incarico di indirizzo politico potrebbe risultare tutt'al più, ex art. 2, comma 1 lettera b), della legge n. 240/2010, il solo Rettore, mentre sarebbe da escludere una attribuzione di indirizzo politico al Consiglio di Amministrazione, le cui attribuzioni sono limitate all'esercizio di poteri di indirizzo strategico.

Tutto quanto sopra esposto, in considerazione delle evidenziate difficoltà interpretative e applicative relative dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 e nelle more che il Dipartimento della Funzione Pubblica, la CIVIT e l'ARAN si pronuncino in merito emanando provvedimenti interpretativi risolutivi, nonché in considerazione della delibera dell'Assemblea Generale della CRUI del 16 ottobre 2013 (che si allega alla presente relazione quale parte integrante), il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare circa il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni dell'art. 14 del d.gs. n. 33/2013.

Allegato parte integrante:

- 1) Delibera approvata dall'Assemblea Generale della CRUI in data 16 ottobre 2013.



..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 255/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 ed entrato in vigore l'8.11.2012;
- Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Visto il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'art. 14;
- Visto il decreto legislativo 8.04.2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012;
- Vista la deliberazione n. 65 del 31.07.2013, adottata dalla CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), in tema di applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013;
- Vista la delibera approvata dall'assemblea generale della CRUI il 16.10.2013, che – nelle more degli auspicati provvedimenti interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica, della CIVIT e dell'ARAN utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 – ha espresso l'avviso che la predetta disposizione non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici;
- Presenti 10, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- a) nelle more degli auspicati provvedimenti interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica, della CIVIT e dell'ARAN utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al predetto articolo non trovano applicazione per la Sapienza Università di Roma, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nella quale non sono presenti titolari di incarichi politici;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV. 2013

- b)** tenuto conto dello Statuto della Sapienza, è individuato nel Rettore il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni di cui al predetto art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, all'esito dei provvedimenti interpretativi di cui alla lettera a).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Antonello Biagini

..... O M I S S I S

Antonello Biagini

DELIBERA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI

Roma, 16 ottobre 2013

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,

VISTO l'articolo 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l'articolo 14.

VISTA la Delibera n. 65/2013 del 31.7.2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT), nella quale è stato espresso l'avviso, senza alcuna motivazione che espressamente dimostri suddetta interpretazione, che, dal punto di vista soggettivo, le istituzioni universitarie sono anch'esse tenute alla pubblicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 e che ai fini dell'adempimento di tali obblighi di pubblicazione, in ogni caso, individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

CONSIDERATO che la mera interpretazione letterale dell'art. 14, parrebbe invece escludere le Università dalla sua applicazione, facendo esso esplicito riferimento "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale....".

CONSIDERATO che ai fini della concreta applicabilità dell'articolo 14 sopra menzionato occorre, in ogni caso, individuare all'interno delle istituzioni universitarie "*i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale*".

.1.



GRILL

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

CONSIDERATO che la fattispecie alla quale fare riferimento ai fini dell'applicabilità della norma sia unica e coincida con la titolarità di incarichi politici, individuando le parti successive della norma esclusivamente le eventuali caratteristiche che possono avere i titolari di incarichi politici – il carattere elettivo ovvero il carattere di esercizio di poteri di indirizzo politico.

PRESO ATTO, innanzitutto, della palese differenza terminologica e contenutistica fra “incarichi” e “cariche”, soprattutto con riferimento all’ambito soggettivo delle Università, pur nelle differenze dei vari statuti degli Atenei italiani, è opportuno rilevare che esistono “cariche” (come quelle di Rettore, di componente del CdA o del Senato accademico o di Direttore di Dipartimento), ma nessun “incarico politico” (esistono invece “incarichi dirigenziali amministrativi”).

CONSIDERATO che, in ogni caso, all'interno delle Università, come noto, non vi sono espressamente incarichi di questo tipo.

CONSIDERATO che a favore di tale interpretazione depone il criterio sistematico dovendosi ritenere che l'art. 13, comma 1, lettera a) trovi la sua specificazione per gli organi di indirizzo politico nell'art. 14, rinviando agli articoli ad esso successivi le specifiche per gli organi di amministrazione e di gestione.

CONSIDERATO, altresì, che nel D. Lgs. 39/2013 anch'esso di attuazione dei principi e criteri di delega previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 viene fornita una definizione dei "componenti di organi di indirizzo politico", nella quale non rientrano le cariche universitarie.

CONSIDERATO che il Rettore non è eletto direttamente dai cittadini ma dal personale docente e tecnico amministrativo dell'Università e che, parimenti, la nomina dei Consigli di amministrazione nei casi in cui tale nomina non sia effettuata mediante designazione segue, in ogni caso, procedure elettive di secondo grado.

CONSIDERATO tuttavia che la non applicabilità dell'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 non è stata ancora partitamente definita per essere oggetto di interpretazione da parte degli organi competenti.

1

CONSIDERATO che l'incertezza interpretativa pare ulteriormente avvalorata dalla delibera CiVIT sopra richiamata in base alla quale la dizione dell'articolo 14 indurrebbe a ritenere esistenti non una sola fattispecie quella dei titolari di incarichi politici ma due affiancandosi a questa quella dei titolari di incarichi di indirizzo politico.

CONSIDERATO che, aderendo a questa prospettazione l'unico titolare di incarico di indirizzo politico potrebbe risultare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 240/2010, essere il Rettore.

CONSIDERATO che, invece, non risulta essere titolare di attribuzioni di indirizzo politico il Consiglio di amministrazione che ha una attribuzione limitata all'esercizio di funzioni di indirizzo strategico e che, di norma è presieduto dal Rettore.

CONSIDERATO che la CiVIT nella delibera n. 65/2013 ha, in ogni caso, stabilito che ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, le Amministrazioni individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

VISTA la conseguente e acclarata non univocità dell'applicazione agli Atenei dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, suffragata dalle richieste trasmesse da parte di vari soggetti al Dipartimento della funzione pubblica, alla CiVIT e all'ARAN, auspicando provvedimenti interpretativi, chiari e definitivi, utili a circoscrivere l'ambito concreto di applicazione della norma.

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione dell'ambito applicativo della norma agli Atenei da parte dei sopracitati Enti, ritenendo, allo stato attuale, che l'adempimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 non sia applicabile, in prima approssimazione, al caso delle Università, rilevando come non siano sufficienti per garantire agli Atenei un corretto comportamento applicativo.

RICHIAMATA la Legge 240/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera b), che prevede la "attribuzione al Rettore della rappresentanza legale dell'Università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, della responsabilità del perseguitamento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito ...".

./.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

ESPRIME L'AVVISO CHE

l'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici.

PRENDE IN ESAME, IN VIA CAUTELATIVA E PER QUANTO DI COMPETENZA.

di attendere ad esprimersi in via definitiva, gli auspicati provvedimenti interpretativi e utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione della norma stessa e, in prima istanza, ritiene che gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del Legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni del suddetto art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *